Giurisprudenza : autoveicoli

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **23 (1951)**

Heft 4

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-244055

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

GIURISPRUDENZA: *autoveicoli*

Autoveicoli militari: uso privato; danneggiamento; responsabilità e risarcimento; competenza; art. 125 decreto federale 30 marzo 1949 sull'Amministrazione dell'Esercito; art. 110 lett. a Organizzazione giudiziaria federale 16 dicembre 1943.

Commissione di ricorso dell'Amministrazione militare federale - decisione 12 settembre 1949.

Un funzionario dell'Amministrazione militare, autorizzato a far uso di autoveicoli militari per missioni d'ufficio, ebbe un incidente di circolazione dovuto a sua colpa e danneggiò un veicolo mentre se ne serviva per uso privato.

Il Servizio della motorizzazione dell'Esercito mise a suo carico l'importo delle riparazioni ed il funzionario contestò tale decisione aggravandosi alla Commissione di ricorso dell'Amministrazione militare federale.

Quest'ultima giudicò che la decisione concernente la rifusione delle spese di riparazione non spettava ad un Servizio del Dipartimento militare federale, bensì al Dipartimento stesso e che la contestazione è di competenza del Tribunale federale.

MOTIVI:

L'art. 1 dell'ordinanza 15 febbraio 1929 concernente la Commissione di ricorso dell'Amministrazione militare federale [1]) attribuisce a quest'ultima il giudizio sulle contestazioni concernenti pretese di natura amministrativa, valutabili in denaro, formulate dalla Confederazione o contro di essa in base alla legge sull'Organizzazione militare od ai relativi regolamenti di esecuzione. Ne è così, per esempio, del risarcimento che la Confederazione può chiedere ai militari colpevoli di deterioramento di autoveicoli loro affidati in servizio. La responsabilità del militare viene, in tal caso, dall'obbligo di servizio di avere cura del materiale di guerra che gli viene affidato e di non usarne abusivamente. [2])

---

[1]) Uguale disposizione è ora stabilita dall'art. 125 Decr. fed. 30 marzo 1949 concernente l'Amministrazione dell'Esercito, entrato in vigore il 1. gennaio 1950.

[2]) Cfr. Decr. fed. 30 marzo 1949 concernente l'Amministrazione dell'Esercito - cap. XI « Responsabilità derivante dal servizio militare » art. 120:
« Ogni militare è responsabile del materiale di guerra che gli è consegnato all'entrata in servizio o affidato temporaneamente durante il servizio (materiale di corpo e di istruzione, munizioni, esplosivi, vettovaglie, materiale di consumo, ecc.); egli ne risponde come per l'equipaggiamento personale (cioè: risponde della perdita o del danno, se non prova di non averne colpa » - articolo 119).

Nel caso in esame è però accertato che quando provocò l'incidente il ricorrente non si trovava in servizio, ma aveva esclusivamente la veste di funzionario dell'Amministrazione militare e conduceva un veicolo appartenente a detta amministrazione, munito di targa dell'Esercito. Facendone abusivamente uso privato, egli è quindi incorso in una violazione dei doveri d'impiego, di guisa che non è in base alle leggi concernenti il servizio militare (Organizzazione o relativi regolamenti) che ne risponde, bensì in base alla Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali. [3])

Questo vale anche per i funzionari dell'Amministrazione militare, ad eccezione degli Istruttori per i quali il Decreto del Consiglio federale 19 ottobre 1948 sui veicoli degli stessi, attribuisce (art. 21) alla Commissione di ricorso la competenza a pronunciare sulla riparazione dei danni anche quando l'infortunio si è avverato fuori di servizio. Negli altri casi l'Amministrazione militare deve procedere conformemente all'Ordinanza I sui funzionari federali, la quale stabilisce che fino all'importo di fr. 500.— sono competenti i Servizi e, oltre tale importo, i Dipartimenti, mentre il giudizio sui ricorsi spetta (articolo 110 lett. a Legge federale 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria) al Tribunale federale (Camera di diritto amministrativo) quale istanza unica.

(Estratto da Schweiz. Jur. Ztg 1950 pag. 112).

---

[3]) Legge federale 30 giugno 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali; art. 29: « Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che le ha cagionato mancando intenzionalmente o per negligenza ai doveri di servizio ».

Viaggio ai campi di battaglia del Litorale Adriatico (Italia)

1. - 6. 10. 51.

Diamo ancora il programma dell'escursione ai campi di battaglia del litorale adriatico (Italia) avente per scopo lo studio delle operazioni dell'ottava armata britannica e la visita ai principali monumenti storici ed artistici della regione.

1. **Trasporti:** Il viaggio si effettua da Chiasso a Pescara (andata) e da Bologna a Chiasso (ritorno) per ferrovia (II Cl.) e da Pescara - Termoli - Ancona - Ravenna - Bologna per carro alpino.